

COMUNICATO AL PERSONALE: NUOVE INDICAZIONI PER IL PROGRESSIVO SUPERAMENTO DELLE MISURE ANTICOID-19.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e delle novità introdotte dal D.L. n. 24/2022 recante la disciplina per il progressivo superamento delle misure di contrasto alla diffusione del Covid19, ti evidenziamo le principali novità previste dal Governo con riferimento alle tematiche di seguito riportate.

GREEN PASS

In considerazione dell'andamento della pandemia, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro è stata disposta la proroga dell'obbligo di possedere ed esibire il **Green Pass base fino al 30 aprile 2022**. Resta, pertanto, confermato - fino a tale data - l'obbligo per i lavoratori che non abbiano compiuto il 50° anno di età di essere muniti di una certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cd Green Pass base) per accedere ai locali aziendali.

Tale previsione, inoltre, è stata estesa anche a tutti i **dipendenti over 50** per i quali, con l'entrata in vigore del D. L. n. 24/2022, è venuto meno l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l'accesso al luogo di lavoro, risultando invece necessaria e sufficiente la **certificazione verde base fino al suddetto termine del 30 aprile 2022**.

Pertanto, se sei un lavoratore ultracinquantenne assente per mancanza di Green Pass rafforzato, potrai rientrare in servizio se in possesso di un valido Green Pass base; in ogni caso, la ripresa dell'attività lavorativa e la conseguente erogazione della retribuzione saranno subordinate alla esibizione di valida certificazione verde ai soggetti deputati al relativo controllo, con conseguente necessità indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa svolta - che il primo giorno di ripresa della prestazione lavorativa avvenga presso la sede aziendale di lavoro; al riguardo, per i rientri successivi alla data del 1 aprile p.v., al fine di consentire un tempestivo controllo della certificazione in tuo possesso, ti invitiamo a darne preventiva comunicazione scritta tramite posta elettronica alla competente funzione di Risorse Umane e al tuo Responsabile con almeno **48 ore** di anticipo.

In considerazione della suindicata necessità per tutti i dipendenti di essere in possesso, fino al 30 aprile 2022, di certificazione verde base, resta altresì fermo che fino al medesimo termine i lavoratori che dovessero risultare sprovvisti di Green Pass base al momento dei relativi controlli da parte del datore di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di valida certificazione verde.

Al riguardo, continuano ad applicarsi le disposizioni emanate in materia di obbligo del Green Pass nel luogo di lavoro con i Comunicati al Personale dell'11 e del 14 ottobre 2021, nonché del 31 dicembre 2021; risultano invece superate, a decorrere dal 25 marzo 2022, le indicazioni relative al Green Pass rafforzato per il personale over 50 fornite con Comunicato al personale del 9 febbraio 2022, ivi inclusa quella relativa all'applicativo informatico per il caricamento su base volontaria della propria certificazione verde al fine di verificarne automaticamente la validità, che è stato disattivato a seguito del superamento dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per il personale over 50.

Ti informiamo inoltre che, nel medesimo periodo compreso tra il 1 e il 30 aprile 2022, permane l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass base per accedere ai locali delle **mense** aziendali.

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniProgressivoSuperamentoMisureAntiCovid19

NoidiPoste



AUTOSORVEGLIANZA E ISOLAMENTO

A decorrere dal 1 aprile 2022 non troverà più applicazione, in caso di **contatto stretto** con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, la misura della quarantena; infatti, il Decreto n. 24/2022 ha previsto per tali casi esclusivamente la misura dell'**autosorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale** dell'interessato.

Pertanto, qualora tu sia entrato in contatto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, sarai tenuto ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso e all'aperto in presenza di assembramenti, per 10 giorni dall'ultima esposizione al caso COVID-19.

Laddove tu sia sottoposto alla misura dell'autosorveglianza, dovrai comunicare tale situazione al tuo Responsabile e alla tua funzione di Gestione del Personale presentando l'autodichiarazione "**Allegato 1**", debitamente compilata e firmata, e potrai rendere la prestazione lavorativa (anche presso le sedi aziendali, qualora l'attività non possa essere remotizzata), monitorando costantemente l'eventuale insorgenza di sintomi nei giorni successivi al contatto.

Qualora, durante il periodo di autosorveglianza, dovessero insorgere sintomi compatibili con l'infezione da SARS-CoV-2, resta fermo che sarai tenuto a effettuare immediatamente un tampone antigenico rapido o molecolare, dandone tempestiva informazione alla tua funzione di Gestione del Personale e al tuo Responsabile e non potrai recarti presso i locali aziendali per lo svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di permanenza di sintomi, pur con esito negativo del primo tampone, dovrai ripetere il tampone antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo all'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo e potrai rientrare presso le sedi aziendali solo in caso di risultato negativo anche di quest'ultimo tampone.

Nell'ipotesi in cui l'esito di uno dei due tamponi risultasse positivo, dovrai avvertire tempestivamente il tuo Responsabile e la tua funzione di Gestione del Personale, prendere contatti con il tuo Medico di Base e seguire le indicazioni relative all'isolamento.

Continueranno, invece, a essere sottoposti alla misura dell'**isolamento** coloro che siano risultati positivi al SARS-CoV-2; in tal caso, oltre ad avvertire il tuo Responsabile e la funzione di Gestione del Personale, sarai tenuto ad osservare un periodo di isolamento fino all'accertamento della tua guarigione, a seguito della quale potrai rientrare in sede previa presentazione alla medesima funzione di Gestione dell'autodichiarazione "**Allegato 2**", debitamente compilata e firmata, unitamente all'esito negativo del tampone effettuato.

Resta confermato, che anche i positivi oltre il ventunesimo giorno (cd **positivi a lungo termine**), pur essendo riammessi in comunità al termine di 21 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 7 senza sintomi, per il rientro presso i locali aziendali dovranno attendere l'avvenuta negativizzazione.

LAVORATORI FRAGILI

Relativamente al tema della cd fragilità, le recenti disposizioni legislative hanno disposto la proroga delle sole previsioni in materia di Sorveglianza Sanitaria eccezionale. Pertanto, dal 1 aprile p.v. la valutazione in merito alla sussistenza di tale condizione è rimessa esclusivamente al Medico Competente.

Alla luce di quanto sopra:

- a) tutto il personale per il quale dovesse risultare l'esistenza delle patologie e condizioni elencate nel Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022, ma che non sia stato fino ad ora oggetto di valutazione da parte del Medico Competente, potrà su base volontaria presentare richiesta di visita a quest'ultimo, al fine di verificare la sussistenza delle suddette patologie o condizioni cliniche;
- b) tutto il personale per il quale alla data odierna sia già stato espresso un giudizio di riconoscimento della fragilità, con scadenza al 31 marzo 2022 o al termine dell'emergenza sanitaria, verrà inviato dal datore di lavoro a visita da parte del Medico Competente al fine di verificare la rinnovabilità delle prescrizioni.

Se rientri nella casistica di cui alla lettera a), in allegato alla richiesta di visita al Medico Competente di riferimento dovrai trasmettere la documentazione sanitaria attestante la tua situazione.

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniProgressivoSuperamentoMisureAntiCovid19

NoidiPoste



Nelle more dell'accertamento da parte del Medico Competente, continuerai a rendere la prestazione lavorativa secondo le ordinarie modalità di svolgimento della medesima.

Laddove, invece, tu rientri nella condizione di cui alla precedente lettera b), essendo già stato dichiarato fragile dal Medico Competente, a seguito della richiesta di nuova visita inviata dall'Azienda dovrai trasmettere al Medico Competente medesimo l'eventuale documentazione sanitaria, integrativa rispetto a quella già inviata in relazione alle precedenti visite, da cui emerge la sussistenza delle condizioni di cui al suindicato Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022.

Nelle more della nuova visita da parte del Medico Competente continuerai a rendere la prestazione lavorativa con le modalità attualmente individuate.

Ti ricordiamo che il D.L. n. 24/2022 non ha disposto la proroga della equiparazione a ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal lavoro connessi alla condizione di fragilità; pertanto, dal 1 aprile 2022 eventuali assenze dal servizio derivanti da fragilità e coperte da certificazione medica di malattia saranno computate come malattia ordinaria a tutti gli effetti di legge e di contratto.

LAVORO AGILE

Con riferimento al Lavoro Agile, l'Azienda conferma la piena efficacia dell'Intesa sottoscritta il 1 marzo u.s. con le Organizzazioni Sindacali.

Pertanto, per il personale rientrante nell'ambito di applicazione di tale accordo, ai fini dell'attivazione o della prosecuzione del Lavoro Agile resta confermata la necessità di sottoscrivere l'Accordo Individuale previsto dall'Intesa stessa.

In proposito, nel caso in cui tu non abbia ancora presentato richiesta di Lavoro Agile attraverso la specifica applicazione messa a disposizione dall'Azienda ma sia interessato allo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità, ti invitiamo ad attivarti quanto prima, fermi restando i necessari tempi tecnici per l'eventuale approvazione della domanda.

Restano, in ogni caso, validi gli accordi individuali fino ad ora sottoscritti con l'Azienda.

MISURE DI TUTELA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2

Ferma restando la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, si ribadiscono le seguenti misure:

- obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche quando, anche in postazione di lavoro, si è in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale assunta;
- divieto di spostamento immotivato dalle postazioni di lavoro;
- negli spazi comuni, obbligo di utilizzo continuativo delle mascherine chirurgiche, del rispetto delle misure indicate nella specifica segnaletica e comunque di tutte le regole di comportamento riportate nelle specifiche Istruzioni Operative di Sicurezza;
- divieto assoluto di assembramento;
- laddove possibile, mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m;
- frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o, in alternativa, frequente igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica;
- utilizzo prioritario dei mezzi di collegamento da remoto per lo svolgimento delle riunioni.

Roma, 29 marzo 2022

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniProgressivoSuperamentoMisureAntiCovid19

Noi di Poste

